


mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno III (Nuova serie)
Numero 7 - Settembre 1987
Sped. in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro



KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

L'AUGURIO

Finalmente si è riusciti a voltare pagina.

Al neo-Ministro della P. I. Giovanni Galloni desideriamo formulare i migliori auguri di « buon lavoro »; certamente ne avrà bisogno visti i guasti causati dalla protervia e dall'ignoranza del suo predecessore.

Purtroppo i problemi che il Ministro Galloni si trova a dover affrontare in questi giorni non sono di facile soluzione, ma riteniamo che la scelta dei più stretti collaboratori Capo e vice-Capo Gabinetto (Caruso e Manaci) già la dimostrazione di una inversione di tendenza.

Conosciamo da lunga data i funzionari prescelti proprio perché abbiamo avuto modo fin dal tempo del Ministro Scalfaro di apprezzarne le doti di capacità, di preparazione e di equilibrio.

Dissentiamo invece con l'altra scelta fatta dall'On. Ministro di aver chiamato il dott. G. Grande ad una collaborazione a livello di Ministero: l'aver distolto il Provveditore di Roma dai suoi compiti istituzionali, in un momento così delicato (avvio dell'anno scolastico) riteniamo sia stato un grave errore.

Il nostro augurio è che, chiamati a così gravi, delicati e impegnativi compiti di responsabilità gestionali, non si lascino deviare da « tentazioni politiche ».

Come dicevamo tre ci sembrano i problemi urgenti che il neo Ministro deve risolvere: c'è lo spinoso problema dell'ora di religione e la conseguente ora alternativa, la gestione del numero dei venticinque alunni per classe e le libertà sindacali.

Sul primo problema vi è un confronto in atto fra le forze politiche e i tempi di soluzione non sono così ravvicinati stante la complessità della materia (revisione dell'Intesa).

Prima di parlare del secondo problema (25 alunni) desideriamo richiamare l'attenzione del Ministro su quello delle libertà sindacali. Dopo la conclusione forzata dell'anno scolastico 1986-1987 (valutazione degli alunni per decreto-legge) e la crisi di identità del sindacalismo scolastico riteniamo che sia ora di voltare pagina.

Per questo è necessario prendere atto di una realtà sindacale nuova che ha visto la F.I.S. guidare e dare corpo alla protesta del mondo della scuola, prima non sottoscrivendo, è bene ripeterlo — quale unica organizzazione — il contratto capestro del

9 febbraio 1987 e poi provocando le misure urgenti di falcuciana memoria. Affermiamo queste cose parlando di libertà sindacali perché riteniamo che sia miopia politica non coinvolgere nella gestione della scuola una organizzazione che ha dimostrato con i fatti di costituire una vera presenza sindacale. Il nostro ordinamento — con buona pace di qualcuno — non prevede il monopolio sindacale ed allora anche alla luce della definitiva sentenza del Consiglio di Stato la FIS attende giustizia, Sig. Ministro....!

E veniamo al problema dei venticinque alunni per classe, riteniamo che tale limite vada gestito con intelligenza e con l'aiuto delle organizzazioni sindacali specie a partire dal prossimo anno quando alcune seconde classi (prime quest'anno) potrebbero superare tale limite per la presenza di alunni ripe-

Il Sindacato Sociale Scuola in vista dell'apertura della nuova contrattazione per il triennio 1988-90, sente la necessità di ribadire prioritariamente la cornice in cui collocare la trattativa; tali punti essenziali, già presenti nella piattaforma FIS per il triennio 1985-87, non sono stati recepiti dalla controparte governativa (e perciò la FIS non ha firmato il contratto), ma neppure — e questo è peggio — sono stati avvertiti come necessari dalle altre forze sindacali.

Pare che ora qualcosa si vada muovendo in questo senso in aree di protesta spontanea; non saremo certo noi a rammaricarci che le nostre idee siano riuscite a fare un po' di strada e a rivelarsi migliori di tanto balbettio confuso e incoerente.

La Giunta Nazionale del Sindacato Sociale Scuola riunitasi in data 20 luglio 1987 ha ribadito i seguenti punti essenziali.

1) Atipicità del servizio scolastico in generale e della funzione docente in particolare: solo svincolando la trattativa sulla scuola dalle gabbie delle previsioni sul pubblico impiego nella legge finanziaria si potrà garantire uno status che rispecchi la professionalità del comparto scuola.

2) Aggancio delle retribuzioni del personale docente a quelle dei docenti universitari, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 477-73, per ripristinare la precedente omogeneità e continuità tra i vari livelli retributivi del settore.

3) Cancellazione della « retribuzione individuale di anzianità » e ripristino della progressione automatica di carriera; cancellazione del lavoro straordinario (fondo di incentivazione) e attribuzione dei benefici economici su parametri oggettivi.

tenti; né c'è da sperare o affidarsi ad una « compensazione fra alunni ripetenti » o a piani faraonici di sviluppo di edilizia scolastica.

A questo appuntamento di lavoro e a tante altre scadenze che inevitabilmente si presenteranno cominci Lei Sig. Ministro a fare la sua parte riapren-

GIUSTIZIA PER GLI IDONEI

Pubbllichiamo, in margine al decreto - legge sulle misure urgenti per il personale della scuola promulgato il 3 giugno 1987, e reiterato il 3 agosto 1987, il documento elaborato dalla commissione tecnica del Coordinamento nazionale dei presidi idonei per sollecitare il corretto adempimento degli impegni di governo assunti nel corso dell'agitazione sindacale seguita alla firma del contratto per il personale della scuola in data 9 febbraio 1987 e concernenti il reclutamento di tutto il personale della scuola (ispettivo, direttivo, docente A.T.A.).

Tale documento è stato inviato, al Ministro della P.I. e ai Presidenti delle Commissioni Cultura e Istruzione della Camera e del Senato.

Il 3 giugno 1987 è stato emanato il decreto - legge n. 215 per dare esecuzione ad una parte degli impegni assunti dal governo Fanfani nei confronti del comparto scuola nell'ambito della Funzione pubblica. Il 3 agosto 1987 un nuovo decre-

to, il n. 321, ha ribadito con chiarezza la sostanza del precedente decreto.

L'art. 4 prevede il rinvio di un anno dei concorsi per il personale direttivo e docente di tutti gli ordini di scuola e nello stesso tempo proroga di un anno le graduatorie dei concorsi immediatamente precedenti a quelli rinviati (ed espletati entro l'a.s. 1986-87), con chiaro riferimento ai concorsi in atto.

Ora, il rinvio rientra negli impegni assunti dal governo, il quale si è impegnato altresì a presentare un disegno di legge che contempra la triennializzazione dei concorsi e il reclutamento di tutto il personale della scuola attraverso concorsi per esami e titoli per il 50 per cento dei posti disponibili ed attraverso concorsi per soli titoli per il restante 50 per cento. Ciò, chiaramente, al fine di sanare la situazione venutasi a creare con l'emanazione biennale dei bandi di concorso, che ha prodotto una miriade di docenti idonei a cattedre di insegnamento e a posti di presidenza, ma senza possibilità di nomina in ruolo.

Non rientra, invece, negli impegni di governo la triennializzazione di graduatorie concernenti concorsi espletati entro l'a.s. 1986-87, come previsto dai punti 2, 3 e 6 del citato art. 4, che ha creato forte turbamento nei numerosi colleghi che hanno conseguito l'idoneità a docente o a preside nei due concorsi precedenti; specialmente nei docenti che hanno sostenuto il primo concorso ordinario a posti di preside bandito ai sensi del DPR 417-74, concorso che fu caratterizzato da una selettività straordinaria e da vicende di contenzioso per errori commessi dal Ministero della P.I., sanate con legge di interpretazione autentica dal Parlamento, dopo lunga incertezza e sofferenza da parte dei numerosi docenti che avevano superato le prove scritte e non erano stati ammessi alle prove orali per infondate ed illegittime motivazioni. A tanto si aggiunge l'ingiustizia della legge n. 928-80 (di dubbia costituzionalità) che istituiva il concorso riservato, bandito nel 1981, nonostante fosse in corso di svolgimento il predetto concorso ordinario, sottraendo a quest'ultimo la metà dei posti e lasciando fuori diverse centinaia di colleghi.

E' bene rammentare che tra il 1983 e il 1984 furono presentate numerose proposte di legge per l'assorbimento dei presidi idonei o per lo scorrimento delle graduatorie; fra di esse una a firma dell'On. Carelli e dell'attuale Ministro della P.I., On. Galloni. A quel momento si trattava di un atto di giustizia dovuto, che non avrebbe toccato interessi preconstituiti e che, quindi, avrebbe fra l'altro ripristinato condizioni di buona amministrazione.

Ma la proposta Galloni, così come quella Fiandrotti e quella Poli Bortone caddero per l'opposizione dell'allora Ministro della P. I. Falcucci, che sosteneva la necessità del concorso biennale, i cui guasti, anche in termini di inutile dispendio delle risorse dello Stato, sono sotto gli occhi di tutti.

Ora, è evidente che l'art. 4 del de-

creto - legge n. 321, mentre agevola immotivatamente i colleghi inseriti nelle graduatorie dell'ultimo concorso in ordine di tempo, castiga i colleghi dei due precedenti concorsi, in particolare quelli del primo concorso bandito ai sensi della normativa prevista dal DPR 417-74, i cui diritti vengono gravemente lesi per la seconda volta. Il decreto - legge in questione, inoltre, ha voluto castigare (ed in forma esplicita, perché il favore accordato alle graduatorie dei concorsi in atto non fosse messo in dubbio) tutti i docenti che hanno conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a cattedra per l'insegnamento.

Non convincerebbe nessuno l'eventuale argomento circa l'interesse pubblico, che vedrebbe l'Amministrazione priva di uno strumento di reclutamento del personale per un anno senza la proroga delle graduatorie prevista dai punti 2, 3, 6 dell'art. 4 del decreto - legge n. 321, in quanto esso è facilmente confutabile con la tempestività della presentazione del disegno di legge governativo (come previsto dagli impegni assunti dal Governo) sul doppio canale di reclutamento e sulla scadenza triennale dei concorsi.

Pertanto, al fine di ripristinare lo stato di giustizia e di buona amministrazione, è necessario che — all'atto di trasformazione in legge del decreto n. 321 — cadano i punti 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 4 e che nello stesso tempo si proceda alla presentazione del disegno di legge riguardante le voci a), b), c) del punto 2 degli impegni di Governo.

L'Associazione Nazionale Presidi Idonei ritiene comunque indispensabile, prima di ogni altro provvedimento, lo scorrimento totale delle graduatorie dei due concorsi precedenti, come, d'altro canto, ha affermato lo stesso Ministro della P.I., On. Galloni.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

do un dialogo con tutte le forze sociali e attivando strumenti legislativi e amministrativi che consentano in tempi relativamente brevi la soluzione dei tanti problemi ormai indilazionabili. Da parte nostra non ci sottrarremo al confronto.

« Buon lavoro ».

Agostino Scaramuzzino

DISPOSIZIONI

RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI ORARIO OBBLIGATORIO D'INSEGNAMENTO

GAB/I - Circ. n. 265
Prot. n. 970-30-GL Roma, 5-9-187
Oggetto: prestazioni eccedenti lo orario obbligatorio di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte. Retribuzione.

L'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relative al personale del comparto scuola stabilisce:

«1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di sei giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore al 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale.

2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina».

Per quanto concerne la determinazione della retribuzione oraria dovuta ai docenti di cui al precedente punto 1, i quali si siano previamente dichiarati disponibili, si chiarisce che tale retribuzione va commisurata, per ogni ora di servizio prestato in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, al 1-78 della somma costituita dallo stipendio iniziale del livello di inquadramento e della relativa indennità integrativa speciale. Tale retribuzione va corrisposta agli aventi diritto dall'istituzione scolastica d'appartenenza degli stessi.

La disposizione, in quanto richiede una preventiva dichiarazione di disponibilità, non può che trovare fattuale applicazione a decorrere dall'anno scolastico 1987-88.

Per quanto attiene invece alla determinazione della retribuzione dovuta ai docenti che prestino servizio su cattedra con orario settimanale superiore a 18 ore, di cui al precedente punto 2, si precisa che il normale trattamento economico, compresa la tredicesima mensilità, spettante a tali docenti va integrato, per ogni ora settimanale di insegnamento conferita in eccedenza all'orario d'obbligo per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina su tale cattedra, di una somma pari:

- a) per l'anno 1986, ad 1/18 del solo stipendio mensile correlato alle classi e aumenti biennali maturati;
- b) dal 1 gennaio 1987, al 1/18 dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, maggiorato della retribuzione di anzianità maturata, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e delle quote di agguaglio di famiglia.

Alla corresponsione degli arretrati a conguaglio spettanti per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 31 agosto 1987 debbono provvedere le istituzioni scolastiche che hanno liquidato agli aventi diritto i compensi per le ore eccedenti secondo la precedente normativa. I conguagli relativi all'anno 1986 vanno assoggettati alle ritenute IRPEF secondo il particolare regime previsto per la tassazione separata.

A decorrere dal 1 settembre 1987, detta integrazione va corrisposta agli interessati dalle scuole di appartenenza o, qualora gli stessi siano retribuiti mediante partita di spesa fissa, dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro. In quest'ultima ipotesi, le scuole di titolarità dei docenti in parola sono

tenute a comunicare tempestivamente a tali uffici provinciali, mediante apposita lettera, il numero delle ore settimanali di insegnamento di cui è costituita la cattedra e, correlativamente, il numero delle ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo.

Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio, tale retribuzione va sospesa o ridotta nella stessa misura.

Gli oneri finanziari di cui sopra dovranno gravare sui capitoli di spesa sui quali grava lo stipendio spettante agli interessati.

Eventuali quesiti in ordine a quanto forma oggetto delle presenti istruzioni vanno rivolti alla direzione generale o ispettorato di questo Ministero che amministra le categorie di docenti cui tali quesiti si riferiscono.

La presente circolare è stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - e con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - e direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Le SS.VV. sono pregate di riprodurre la presente e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di codeste circoscrizioni, compresi quelli dei licei artistici e degli istituti d'arte.

Il Ministro Giovanni Galloni

ORARIO DELLE LEZIONI

Circa l'orario settimanale delle lezioni si riporta la circolare anche non recente, che contiene utili indicazioni sui criteri da seguire in questa materia.

Dalla C. 10 agosto 1966, n. 328, pot. n. 107930.:

In ogni scuola ed istituto di istruzione secondaria e artistica si deve provvedere sollecitamente alla compilazione dell'orario definitivo delle lezioni, in modo che questo possa essere attuato entro pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

L'orario settimanale delle lezioni deve essere informato a rigorosi criteri didattici. Sono, pertanto, da evitare gli espedienti diretti a concentrare inopportuno le ore di lezione di ciascun insegnamento nonché a stabilire orari speciali in relazione alle esigenze di carattere personale: l'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo hanno il preciso scopo di rendere più efficace l'azione didattica, avviando al logorio cui sono sottoposti docenti e discepoli dalla prolungata applicazione al medesimo oggetto di studio.

A tal fine, sempre che sia possibile in relazione alla disponibilità delle palestre, le lezioni di educazione fisica dovranno essere intercalate fra le altre lezioni, coordinando opportunamente gli orari, allo scopo di evitare che le palestre risultino in alcune ore superaffollate, per il concentramento in esse di molte classi, e in altre ore, invece, restino deserte.

Gli insegnamenti di ogni singola materia debbono essere impartiti in ogni classe, in modo da non occupare più di un'ora al giorno, estensibile a due ore soltanto per le materie che comportano esercitazioni scritte o grafiche (tale limitazione, ovviamente, non si applica, alle esercitazioni pratiche negli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica). Analoga estensione è applicabile anche per l'insegnamento dell'educazione fisica nel caso in cui la palestra sia ubicata in località molto distante dalla sede scolastica, ovvero per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di corsi speciali, come quelli di nuoto, che richiedono lo spostamento delle classi per raggiungere gli impianti in cui hanno luogo le esercitazioni.

Compatibilmente, peraltro, con le esigenze relative all'attuazione di un razionale orario delle lezioni, è consentito che agli insegnanti sia lasciato un giorno libero nel corso della settimana.

Nell'uso di questa facoltà si segnala l'opportunità di tener conto anche della confessione religiosa dei docenti.

SCUOLE MATERNE STATALI

CIRCOLARE n. 188.

Oggetto: scuole materne statali - servizio di trasporto.

Come è noto la legge n. 463-78 all'art. 8, comma 8, a seguito della soppressione del ruolo delle assistenti trasferiva le relative mansioni alle insegnanti.

Disponiva infatti, l'art. 8, comma ottavo che «in relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti».

Il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 concernente le «norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 per il personale della scuola» all'art. 12 - secondo comma - nel dettare disposizioni sull'orario di lavoro del personale docente, mentre conferma che «le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463» ne delimita l'assetto «esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica».

Quest'ultima precisazione risolve il problema dell'assistenza e vigilanza dei bambini all'esterno dell'edificio scolastico e in particolare durante lo svolgimento del servizio di trasporto da e per le scuole materne, affrontato e risolto in tal senso fino a questo momento solo parzialmente da alcune leggi regionali sul diritto allo studio. D'altra parte, già il D.P.R. n. 347-83, nel quale sono state recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali, nel regolamentare la mansioni attinenti alle diverse qualifiche funzionali attribuisce alla competenza del personale inquadrato nella terza qualifica l'assetto, tra l'altro, di «attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono incaricati all'Ente».

Essendo stati i compiti di assistenza e vigilanza dei bambini di scuola materna limitati esclusivamente all'ambito della istituzione scolastica, ne discende che gli insegnanti non debbono espletare tali compiti durante il momento di trasporto che, come è evidente, si svolgono fuori dell'istituzione medesima.

Tanto premesso, si pregano le SS. LL. di richiamare sin d'ora l'attenzione delle amministrazioni comunali su tale innovazione sollecitando al tempo stesso all'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare dall'inizio del prossimo anno scolastico la vigilanza durante il servizio di trasporto, con proprio personale.

Il Ministro Falucci

C. M. 246 - Utilizzazione delle mense scolastiche gestite dagli Enti Locali da parte del personale docente statale.

Circolare n. 246
Prot. n. 77760-9-GL
Roma, 10 agosto 1987

OGGETTO: Utilizzazione delle mense scolastiche gestite dagli enti locali da parte del personale docente statale.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare F. L. 14-87 in data 2 luglio 1987 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i Servizi Finanziari - Ufficio Studi per la Finanza Locale - concernente l'oggetto.

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i Servizi Finanziari Ufficio studi per la finanza locale Circolare F. L. 14/87

Roma, li 2 luglio 1987

OGGETTO: Utilizzazione delle mense scolastiche gestite dagli enti locali da parte del personale docente statale.

on circolare F. L. 12-66 del 21 agosto 1986, questo Ministero ha espresso l'avviso che il personale docente statale, nel caso usufruisse del servizio mensa gestito dagli enti locali, dovesse pagare una tariffa

da determinare, preferibilmente, in misura pari a quella fissata per gli alunni che si avvalgono del servizio stesso.

Con decreto di questo Ministero in data 31 dicembre 1983, infatti, le mense, comprese quelle ad uso scolastico sono state inserite tra i servizi a domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere a contribuzione degli utenti.

Giova precisare che appartengono alla categoria dei servizi a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dalle province e dai comuni che non sono poste in essere per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per il 1987, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, il costo complessivo dei citati servizi deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento.

Premesso che all'epoca non vi era specifica normativa in materia di servizio mensa per gli insegnanti statali, il pagamento, da parte di questi ultimi, di una tariffa per usufruire del predetto servizio trovava molteplici giustificazioni, tra le quali era preminente la finalità di ottenere un trattamento quanto più possibile omogeneo tra gli insegnanti comunali e statali. A questo proposito, infatti, si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 36, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347, il personale insegnante istituzionalmente e funzionalmente dipendente da enti locali, che usufruiva del servizio mensa organizzato presso gli istituti scolastici gestiti dagli enti locali medesimi, era tenuto a pagare per ogni punto un corrispettivo pari a un terzo del costo.

Di recente, tuttavia, in occasione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, sono intervenute disposizioni che hanno modificato il quadro normativo esistente al momento dell'emanazione della citata circolare.

Il nuovo contratto per il personale degli enti locali, valido per il triennio 1985-1987 (il decreto presidenziale di approvazione è in corso di emanazione), prevede infatti all'art. 68 che «il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio».

Nel contempo, il nuovo contratto del personale statale (approvato con decreto di Presidente della Repubblica n. 209, in data 10 aprile 1987) ha previsto all'art. 12 che «per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica».

Pertanto le nuove disposizioni, se da un lato sanciscono espressamente la gratuità del servizio mensa per il personale insegnante dipendente da enti locali che contestualmente sia tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza a minori, dall'altro lato (citato art. 12 del D.P.R. 209-1987) fanno rientrare l'orario di mensa nella «attività didattica» del personale docente statale purché questo operi per la vigilanza e l'assistenza degli alunni.

E' quindi, da ritenere che il servizio di mensa debba essere gratuito anche per il personale docente statale, in quanto il periodo del pasto è ora istituzionalmente concepito come un momento dell'insegnamento.

A tale conclusione deve giungersi anche in considerazione della necessità di evitare una nuova e diversa disparità di trattamento tra gli insegnanti comunali e statali, purché adibiti alla «vigilanza ed assistenza degli alunni». All'infuori di questa ipotesi, resta ferma la natura di «servizio a domanda individuale» delle mense scolastiche gestite dagli enti locali, per cui questi sono tenuti a chiedere una contribuzione agli utenti, siano pure insegnanti, che intendano usufruire del servizio e ne facciano richiesta. Si prega di comunicare quanto sopra alle Amministrazioni comunali e provinciali.

DAL 1° SETTEMBRE I SUPPLENTI RICONFERMATI VERRANNO PAGATI

C. M. n. 276
Prot. n. 13000/45/GL

Roma, 12 settembre 1987
Sunt pervenuti quesiti volti a conoscere decorrenza trattamento economico personale supplente annuale per il quale titolo mantenimento in servizio sensi D.L. n. 321 del 31 luglio 1987 est stato riconosciuto ad seguito accertamento disponibilità posti avvenuto dopo definizione contingente previsto da ordinanza n. 208 del 15 luglio 1987 et comunque in data successiva primo settembre 1987.

At riguardo esprimersi avviso che nel caso prospettato, qualora disponibilità posti sussisteva effettivamente sin da predetta data 1 settembre 1987 et dopo tale data sia stata meramente accertata, trattamento economico competenza personale interessato con decorrenza da medesimo primo settembre.

Ritienesi, in fatti, che complessità operazioni istruttoria non debba incidere negativamente su status giuridico et economico personale interessato, per il quale stessa formulazione letterale disposta legislativo, con uso espressioni «mantenimento in servizio», indica chiaramente finalità prosecuzione senza soluzione continuità rapporto impiego sussistendo requisiti fondamentali supplenza annuale a. s. 1986-87 et disponibilità posti con decorrenza inizio corrente a. s.

Nel caso in cui, invece, disponibilità posti siasi costituita successivamente data primo settembre 1987, precisasi che, fermo restando titolo di continuazione rapporto lavoro personale preso in considerazione citato D.L. n. 321-1987, trattamento economico personale medesimo, in mancanza condizione disponibilità posti da inizio anno scolastico, non potest che decorrere da data effettiva assunzione in servizio scuola assegnata.

Ministro P. I.: Galloni

CUMULABILITA' DELLE SUPPLENZE AI FINI DELLE ASSENZE

Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto: cumulabilità supplenze temporanee e supplenze annuali ai fini delle assenze.

A seguito di quesiti pervenuti in ordine alla cumulabilità del servizio in qualità di docente supplente temporaneo con quello prestato nel successivo anno a titolo di supplenza annuale, si ritiene utile fornire i chiarimenti che seguono. Premesso che, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge 270-82, nei confronti dei docenti supplenti annuali trova applicazione la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 160-1955, relativa al personale incaricato, si richiama l'attenzione su quanto già chiarito con circolare 30 dicembre 1956, n. 6 in merito all'applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 160, secondo cui la «continuità del servizio» può considerarsi realizzata solo nel caso in cui nell'anno immediatamente precedente il docente sia stato retribuito fino al termine dell'anno scolastico. Ai fini della continuità del servizio non assume invece rilievo la circostanza che supplente annuale sia stato retribuito con decorrenza posteriore alla data di inizio dell'anno scolastico.

15 giugno 1987

Falucci Ministro Istruzione

GIURISPRUDENZA

NON E' CONSENTITO DI ASTENERSI DAL VOTO

Il TAR Puglia, con sentenza n. 268 ha stabilito che nell'ambito della attività degli organi collegiali miranti alla formazione di organi amministrativi, anche quando non è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio, si deve effettuare una votazione che ottenga l'assenso della maggioranza dei presenti, pertanto non è consentito ai partecipanti di astenersi dal voto.

MINISTERIALI

C. M. 222 - Prontuario per la determinazione della misura base della trattenuta oraria per scioperi brevi effettuati dal personale della scuola.

Circ. n. 222 Gab./1
Prot. n. 75711/2208/FL
Roma, 24 luglio 1987
OGGETTO: Art. 171 - primo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312. Applicazione. Prontuario per la determinazione della misura base della trattenuta oraria per scioperi brevi effettuati dal personale della scuola.

Com'è noto, questo Ministero, con l'acclusa circolare telegrafica n. 220 (prot. n. 62469/1702/FL) del 1° agosto 1986, ha impartito istruzioni circa i criteri di calcolo da seguire per la determinazione, ai sensi del primo comma dell'art. 171 della legge 11 luglio 1980 n. 312, della misura delle trattenute orarie per scioperi brevi effettuati dal personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

A seguito di detta circolare sono pervenute richieste da parte dei Provveditorati agli studi volte ad ottenere l'emanazione a cura di questo Ministero di un prontuario contenente la misura base per il calcolo delle trattenute di cui trattasi.

In adesione a tali richieste lo scrivente ha predisposto l'unito prontuario, il quale riporta, in corrispondenza di ciascuna qualifica, la posizione parametrica (ex D. L. n. 13/1976) cui fa riferimento la normativa sul compenso per lavoro straordinario; il livello di inquadramento, la posizione in termini di classe/a.b. equivalente nel nuovo ordinamento alla posizione parametrica di riferimento; la misura base della trattenuta oraria per sciopero (arrotondata per eccesso alle 10 lire ove previsto dalla vigente normativa) da operare nei confronti del personale inquadrato nelle predette posizioni stipendiali ed in quelle superiori.

In proposito si chiarisce che per quanto concerne il personale docente e non docente (escluso quello della carriera direttiva amministrativa delle accademie e dei conservatori di musica), la misura base delle trattenute orarie per scioperi brevi è stata determinata con riferimento alle tariffe del compenso per lavoro straordinario relative all'anno 1984, tuttora vigenti per effetto dell'art. 7 - 16° comma - della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985) e dell'articolo 6 - 8° comma della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria 1986).

Per quanto concerne invece il personale della carriera direttiva amministrativa delle accademie e dei conservatori di musica, al quale si applica il trattamento economico del personale civile dello Stato di corrispondente qualifica, si chiarisce che la misura base della trattenuta in questione è stata determinata:

a) per il personale inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, con riferimento alle tariffe del compenso per lavoro straordinario spettanti dal 1° agosto 1983, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344;

b) per il personale inquadrato nelle qualifiche pre-dirigenziali («ex 95 per cento» ed «E2 85 per cento»), con riferimento alle tariffe vigenti dal 1° maggio 1986, per effetto del D.L. 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341.

La presente circolare è stata sottoposta al preventivo esame del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - e viene emanata d'intesa con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, a norma dell'art. 190 delle I.G.S.T.

I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente Scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente circolare ed il prontuario allegato e di trasmetterli ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i direttori delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica.

Il Ministro

PERSONALE DELLA SCUOLA

Misura oraria della trattenuta per scioperi brevi.
(Art. 171 - 1° comma - legge 11 luglio 1980 n. 312)
Misura base riferita alle misure del compenso per lavoro straordinario spettante dall'1.1.1984 e tutt'ora vigenti

QUALIFICA	Parametro	Livello	Classe	Misura base della trattenuta oraria per sciopero (1)
Ispettori tecnici periferici (ex tab.A D.L.n. 13/1976)	600	8*	I	6.660
Personale direttivo				
- Direttori dei conservatori e delle accademie (ex tab.E D.L. n.13/1976)	609	8*	II/1*	6.660
	535	8*	I	6.570
- Presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado, licei artistici e istituti d'arte; rettori di convitti nazionali, direttrici di educandati femminili statali e direttori di scuole speciali statali; (ex tab.B- Quadro I-D.L. n.13/1976)	535	8*	I/1*	6.570
	443	8*	I	6.480
- Presidi di scuole medie, vice rettori di convitti nazionali e vice direttrici di educandati femminili statali; (ex tab.B-Quadro II-D.L. n.13/1976)	535	8*	II	6.570
	443	8*	I	6.480
- Direttori didattici, direttrici di scuole materne e vice direttori di scuole speciali statali; (ex tab.B-Quadro III-D.L.n.13/1976)	530	8*	II	6.570
	443	8*	I	6.480
- Vice rettori aggiunti dei convitti nazionali; (ex tab.C-Quadro II-D.L. n.13/1976)	443	7*	VII	6.480
	397	7*	V	6.480
	330	7*	III	6.210
	280	7*	I/1*	5.920
	243	7*	I	5.650
Personale docente				
Docenti laureati				
- Docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore; (ex tab.C-Quadro I-D.L. n.13/1976)	443	7*	VI	6.480
	410	7*	IV	6.480
	341	7*	II	6.260
	243	7*	I	5.650
- Docenti titolari in istituti di istruzione secondaria di primo grado, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore; (ex tab.C-Quadro II-D.L. n.13/1976)	443	7*	VII	6.480
	397	7*	V	6.480
	330	7*	III	6.210
	280	7*	I/1*	5.920
	243	7*	I	5.650
Docenti diplomati				
- Docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; (ex tab.D - scuola secondaria - D.L. n.13/1976)	397	6*	VII	6.480
	330	6*	IV	6.210
	280	6*	II/1*	5.920
	243	6*	I/1*	5.650
	190	6*	I	5.410
- Docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; (ex tab.D - scuola elementare e materna - D.L. n.13/1976)	397	6*	IX	6.480
	330	6*	VI	6.210
	280	6*	III	5.920
	243	6*	I/1*	5.650
	190	6*	I	5.410
Docenti dei conservatori e delle accademie				
- Professori di primo ruolo; (ex tab.F-Quadro I-D.L. n.13/1976)	535	8*	III/1*	6.570
	443	8*	I/1*	6.480
	410	8*	I	6.480
- Professori di secondo ruolo; (ex tab.F-Quadro II-D.L. n.13/1976)	535	8*	V	6.570
	443	8*	I/1*	6.480
	410	8*	I	6.480
- Professori di terzo ruolo; (ex tab.F-Quadro III-D.L.n.13/1976)	535	8*		6.570
	443	8*		6.480
	410	8*		6.480
	341	8*	I/1*	6.260
	243	8*	I	5.650
Assistenti delle accademie e dei licei artistici, accompagnatori al pianoforte dei conservatori e pianisti accompagnatori dell'Accademia Nazionale di Danza				
- Assistenti delle accademie di belle arti; (ex tab.G-Quadro I-D.L. n.13/1976)	443	7*	V	6.480
	410	7*	III	6.480
	341	7*	I/1*	6.260
	243	7*	I	5.650

QUALIFICA	Parametro	Livello	Classe	Misura base della trattenuta oraria per sciopero (1)
- Assistenti nei licei artistici; (ex tab.G-Quadro II-D.L. n.13/1976)	443	7*	VII	6.480
	397	7*	V	6.480
	330	7*	III	6.210
	280	7*	I/1*	5.920
	243	7*	I	5.650
- Accompagnatori al pianoforte dei conservatori e pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Danza; (ex tab.G-Quadro III-D.L.n.13/1976)	397	6*	VII	6.480
	330	6*	IV	6.210
	280	6*	II/1*	5.920
	243	6*	I/1*	5.650
	190	6*	I	5.410
Personale non docente				
Carriera direttiva dei Conservatori di musica e delle Accademie				
- Direttore amministrativo (ruolo ad esaurimento);	E2	(95%)		13.200 (*)
- Direttore capo di segreteria (ruolo ad esaurimento);	E2	(85%)		12.300 (*)
- Direttore amministrativo aggiunto				
		8*		6.600 (**)
- Direttore di segreteria;				
- Consigliere;				
Ex carriera di concetto				
- Coordinatori amministrativi;	370	5*	IX	6.480
	297	5*	VII	6.000
	255	5*	V	5.700
	218	5*	III	5.500
	178	5*	I/2*	5.300
	160	5*	I	5.200
Ex carriera esecutiva				
- Collaboratori amministrativi;	245	4*	IX	5.700
	213	4*	VII	5.500
	183	4*	V	5.300
	163	4*	III	5.200
	143	4*	I/1*	5.100
	140	4*	I	5.100
Carriera ausiliaria				
- Guardarobieri;	178	3*	IV	5.400
	165	3*	II	5.400
	143	3*	I	5.100
- Ausiliari e aiutanti cuochi;	165	3*	IV	5.400
	143	3*	II	5.100
	133	3*	I	5.000

(1) Per ottenere la misura della trattenuta da operare in caso di sciopero orario, alle cifre riportate nella presente tabella, aggiungere il 1/175 di ogni altro emolumento, diverso dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità e dall'indennità integrativa speciale a qualsiasi titolo dovuto ai singoli interessati.

(*) Misura riferita al compenso per lavoro straordinario spettante al 1° maggio 1986

(**) Misura riferita al compenso per lavoro straordinario spettante al 1° agosto 1983.

MINISTERO DELLA P. I.

C.M. n. 220 del 1° agosto 1986.

(prot. n. 62469/1702/FL)

Riferimento quesiti pervenuti, comunicati che presidenza consiglio ministri - dipartimento funzione pubblica, con nota n. 49331/12.335/sco.mt/servizio 5° rep. 3° dell'8 luglio 1986, habet chiarito, su richiesta di quesito ministero, che confronti personale scuola che abbia effettuato scioperi brevi trova tuttora applicazione disposto 1° comma art. 171 legge 11 luglio 1980 n. 312, il quale prevede che trattenuta da operare per ogni ora di sciopero est pari a misura oraria compenso lavoro straordinario diurno ferialo, calcolata senza la maggiorazione del 15 per cento aumentata dalla quota corrispondente (1/175) importo mensile degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti et non valutati per determinazione predetto compenso (indennità funzione, quo-

te aggiunta famiglia, remunerazione prevista da art. 28 legge 15 novembre 1973 n. 734 per direttori didattici reggenti, eventuali assistenti personali ecc.), misura compenso lavoro straordinario est, come tuttora determinata ai sensi art. 10 D.P.R. 14 settembre 1978 n. 1000. Disposizione prevista da art. 10 P.R. 1° febbraio 1986 n. 13 per essere applicata soltanto dopo determinazione, in sede accordi compatibilità et tempi attuazione lativa disciplina.

Rammentasi, con occasione, per effetto 16° comma art. 7 legge 22 dicembre 1984, n. 887 et 8° comma art. 6 legge 28 febbraio 1984, n. 41 predetto compenso attualmente corrisposto nella misura in vigore per anno 1984, SS.VV. sunt prete comunicato quanto sopra ai capi istituzioni scolastiche et educative codeste circoscrizioni per dempimenti competenza.

Il Ministro: Falco

ASTENSIONE DAL LAVORO

MATERNITA'

Circolare n. 226 - Prot. n. 78284-2218-FL del 25 luglio 1987, avente per oggetto: «Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e rinvio del congedo ordinario del personale docente di ruolo».

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del dispositivo della decisione n. 57 dell'11 marzo 1987, con la quale la Sezione Seconda Giudiziaria della Corte dei Conti, nel definire un giudizio di responsabilità amministrativa, ha enunciato taluni principi in ordine alla questione indicata in oggetto.

CORTE DEI CONTI - Sez. II Giurisdizionale
11 marzo 1987, n. 57
DIRITTO

La questione che la Sezione è chiamata a decidere concerne la spettanza o meno in capo ad insegnante di ruolo di scuola materna statale - assente dal servizio per astensione obbligatoria anteriore e posteriore al parto, ai sensi dell'art. 4 - legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con intera copertura del periodo di chiusura estiva della scuola - del diritto di ottenere il congedo ordinario, con la conseguente possibilità per la medesima di rinviare la fruizione di detto congedo nell'anno scolastico successivo.

Tanto precisato, la Sezione opina che il convenuto debba essere assolto dalla domanda attrice.

Occorre, anzitutto, puntualizzare che per espressa disposizione, sia del legislatore costituzionale (art. 36 ultimo comma) che di quello ordinario (art. 3 terzo comma T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), le ferie annuali (congedo ordinario per gli impiegati civili dello Stato), costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, in quanto sottratto al potere dispositivo dello stesso. Tale irrinunciabilità è stata ulteriormente confermata, con riferimento al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato dall'art. 61 secondo comma del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

E' noto come siffatta previsione normativa sia improntata all'esigenza di garantire l'integrità fisica e psichica dei lavoratori dal logorio conseguente alla prestazione continuata del lavoro e ciò anche nell'interesse della Pubblica Amministrazione, in modo che essa possa sempre avvalersi del migliore rendimento del dipendente.

Il congedo ordinario viene quindi a configurarsi come un vero e proprio diritto soggettivo e più precisamente un diritto-dovere dell'impiegato, sottratto del tutto all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione per quanto concerne l'attribuibilità o meno, limitandosi detto apprezzamento a determinare, invece, il solo periodo di fruizione del congedo compatibilmente con le esigenze di servizio.

La valutazione in quest'ultimo senso per il menzionato personale scolastico è stata fatta dallo stesso legislatore (cfr. ultimo comma del citato art. 61) allorché, ha disposto, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell'anno lavorativo, che il congedo venga fruito nei periodi di chiusura della scuola.

La normativa sin qui ricordata ha, comunque, riguardo alle normali evenienze della vita lavorativa e non anche a quel particolare stato di gravidanza o di puerperio in cui venga a trovarsi il personale femminile, sia esso lavoratrice privata oppure pubblica (ivi compreso il personale scolastico). Per tale stato soccorre una norma speciale (la L. n. 1204 del 1971), di carattere derogatorio, recante apposite disposizioni miranti alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Tale tutela, infatti, è volta non solo a garantire il generale interesse alle attenzioni ed alle cure della prole, già sin prima della nascita e poi nel primo e delicato periodo di vita, ma anche a non sottrarre alle lavoratrici medesime le risorse economiche di particolare rilievo proprio in relazione alle accresciute esigenze determinate dalla nascita del figlio.

Da quanto sopra discende, quale conseguenza che interessa in particolare il caso in esame, che la disposizione del citato art. 61 in base alla quale il congedo ordinario del personale scolastico deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole - deve operare nel rispetto delle norme sulla tutela della maternità dell'impiegata. E di queste norme vengono qui in rilievo l'art. 6 della legge 1204 citata, secondo il quale i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, e tra questi è compresa la maturazione del diritto al congedo ordinario, nonché l'art. 8 della stessa legge, in base al quale le ferie non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione ricordati.

Ove, pertanto, il tempo dell'astensione obbligatoria venga a coincidere (come nel caso di specie) con la chiusura estiva della scuola, viene senz'altro mantenuto dalla lavoratrice il diritto a fruire del congedo ordinario. Affermare il contrario equivale a disconoscere il principio come si è visto garantito anche a livello di norma costituzionale - dell'irrinunciabilità delle ferie ed equivale anche a porsi in contrasto con un comando formulato in modo cogente e perentorio dal legislatore

Legittimo appare dunque il godimento del congedo ordinario per l'anno 1976-77 nell'anno scolastico 1977-78 da parte della Sig.ra Cavicchioni ed al riguardo è da sottolineare che il Collegio non ritiene censurabile l'applicazione alla fattispecie dell'istituto del rinvio del congedo all'anno successivo previsto dall'art. 16 del Testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dall'articolo 18 delle relative norme di esecuzione recate dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Occorre infatti ricordare che la citata disposizione del T.U. trova impiego per effetto della espressa previsione dell'art. 93 del D.P.R. n. 417 del 1974 il quale, in materia di diritti e obblighi del personale scolastico - per quanto non previsto dallo stesso decreto n. 417 e nei limiti in cui siano applicabili - fa rinvio appunto - alle norme del T.U. medesimo.

L'istituto del rinvio è perciò applicabile al personale scolastico non solo in presenza di eccezionali esigenze di servizio, nelle quali un ruolo determinante gioco, come è ovvio, il potere discrezionale dell'Amministrazione, ma anche, ed a maggior ragione, in presenza della mancata prestazione del servizio per gravidanza e puerperio e cioè di divieto imposto direttamente dalla legge, evenienza nella quale il detto potere manca affatto. Corretta quindi, perché conforme a legge, è venienza nella quale il detto potere manca affatto. Corretta quindi, perché conforme a legge, è venienza nella quale il detto potere manca affatto. Corretta quindi, perché conforme a legge, è venienza nella quale il detto potere manca affatto.

Essendo comunque la valutazione di questo ultimo aspetto estranea rispetto al «thema decidendum» del presente giudizio, quale puntualizzata all'inizio della presente parte in diritto in Collegio opina che il convenuto debba essere assolto dalla domanda attrice.

In ragione della affermata legittimità della circolare ministeriale sono, poi, superate le richieste fatte in udienza dal Procuratore generale. P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, ogni contraria istanza e deduzione respinta, assolvo il prof. Nebbiai Mario dalla domanda giudiziale in ordine ai fatti di causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 1986.

Circolare Ministero Lavoro n. 74-1987 del 2 luglio 1987: «Assenze per malattie del bambino - Legge 1204-1971, art. 7 - Legge 903-1977, art. 7.

A seguito della circolare del 21 giugno 1986 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha impartito istruzioni per l'effettuazione da parte delle U.U. SS.LL. di visite di controllo volte ad accertare la malattia del bambino dalla quale scaturisce il diritto alla assenza da parte della madre lavoratrice del settore pubblico (art. 7, 2, c. L. 1204) o in alternativa del padre (art. 7, 1 c. L. 903) sono pervenute da numerosi Ispettorati del lavoro richieste di chiarimento circa il comportamento da adottare nel settore privato: ciò in quanto, come è noto, con la circ. n. 79-1976 questo Ministero aveva escluso l'ammissibilità di tali controlli.

In proposito, non si può disconoscere che le vicende giudiziarie, che hanno fatto seguito alla suddetta circolare hanno posto in evidenza che, sotto il profilo giuridico, la particolare questione presenta aspetti controversi, non suscettibili di interpretazione univoca. Sicché sembra necessario attenersi all'orientamento giurisprudenziale prevalente.

A tale proposito si osserva che l'indirizzo contrario all'ammissibilità di tale controllo, già formatosi prima dell'emanazione della circolare ministeriale, si è successivamente consolidato attraverso alcune sentenze pretorili ed è stato invece contrastato, salvo errori ed omissioni, da due sentenze, di cui di particolare rilievo quelle del tribunale di Ravenna (11-9-1985 pubblicata in «Giustizia civile» del gennaio 1986 con commento), anche perché pronunciata in sede di appello. Peraltro il nuovo orientamento segnato da tale sentenza non appare condiviso dalla giurisprudenza successiva (sentenza del pretore di Milano del 20-1-1987), sicché allo stato attuale non emerge un indirizzo giurisprudenziale certo.

D'altra parte, le ragioni di diritto, fatte anche presenti da alcuni di codesti Ispettorati (in particolare: la responsabilità amministrativa del funzionario preposto all'amministrazione del personale che omette la verifica dei motivi addotti a giustificazione della richiesta di congedo straordinario affermata da una decisione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale el 14-9-1983, n. 17, nonché gli accenni, in via incidentale, ad «accertamenti» da parte dell'Amministrazione contenuti rispettivamente nel parere n. 1537-77 e nella sentenza n. 850-78 del Consiglio di Stato), che stanno a fondamento della determinazione adottata nel settore pubblico di fare effettuare tali controlli, non appaiono automaticamente trasferibili nell'ambito del lavoro privato, anche perché nei due settori vigono, nella particolare materia, discipline diverse. Sebbene previste per la generalità delle lavoratrici madri dall'art. 7, 2, comma della legge 1204 (ed estese ai padri con l'art. 7, 1, comma della legge 903) (ed estese ai padri con l'art. 7, 1, comma della legge 903) le assenze per malattie dei bambini per il settore pubblico ricadono nel regime del congedo straordinario di cui seguono la relativa disciplina giuridica, compreso il trattamento economico, nonché i controlli.

Nel settore privato trova invece applicazione la normativa di tutela della maternità che, com'è noto, esclude solo per le assenze di cui si tratta, qualsiasi retribuzione o indennità. Per quanto sopra questo Ministero ritiene che, allo stato attuale non sussistono i presupposti per modificare il proprio orientamento già espresso con la circ. n. 79 del 1976. Si assicura comunque che la questione continua ad essere attentamente seguita e si invitano codesti Ispettorati a segnalare tempestivamente le eventuali sentenze di cui vengono a conoscenza.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli, G. Occhini - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale Così possono assentarsi dal lavoro papà e mamma se nasce un bebè

Età del bambino	Madre	Padre
Prima della nascita (assenza obbligatoria di due mesi)	L'assenza è concessa in via esclusiva alla madre	X Nessun diritto per l'uomo
Da 0 a 3 mesi (assenza obbligatoria di tre mesi)	L'assenza è concessa alla madre ma non più in via esclusiva	L'assenza è concessa al padre, in caso di morte o grave infermità della madre
Da 4 mesi ad 1 anno (assenza obbligatoria di sei mesi)	L'assenza è concessa alla madre a scelta dei genitori	L'assenza è concessa al padre a scelta dei genitori
Da 4 mesi ad 1 anno (riposi giornalieri per allattamento)	Assegnati alla madre in via prioritaria	Concessi al padre in caso di morte o grave infermità della madre
Da 4 mesi a 3 anni (malattie del bambino)	Assenze concesse alla madre a scelta dei genitori	Assenze concesse al padre a scelta dei genitori


di BRUNO BENELLI

«Mio marito è incinto». Se ancora non è possibile dire una frase del genere - ma non bisogna disperare: la scienza fa passi da gigante - è però possibile dire: «mio marito è in puerperio». In questi ultimi anni l'uomo sta recuperando il terreno perduto proprio in un ambito che si ritieneva esclusivo della donna: la gravidanza e il puerperio. La donna partorisce ancora senza sostituzioni, ma i benefici economici e normativi che derivano dalla nascita del bambino incominciano a piovere anche sull'uomo. Sui diritti previdenziali e lavorativi della gravidanza c'è molta attenzione specie da quando (anno 1977) è stata introdotta la parità uomo-donna. Non a caso la prima sentenza della Corte costituzionale del 1987 riguarda proprio questo grosso tema.

In tabella indichiamo le varie provvidenze stabilite dalla legge e dai giudici costituzionali, secondo la interpretazione operativa che ne dà il ministero del Lavoro. A seconda dell'età del bambino (parliamo da quando è ancora feto nel ventre materno, per arrivare ai tre anni di età) scattano differenti diritti sia per la donna che per l'uomo. In alcuni casi i diritti derivano da una libera scelta dei coniugi. Resta da sottolineare un ultimo punto della sentenza 1-87 della Consulta: quando la madre è inferma o il padre si assenta per gravidanza, come deve essere valutata l'assenza della donna lavoratrice? Un'assenza per gravidanza (in questo caso sarebbe un doppiopione) o di malattia? Il dicastero del lavoro propende per la seconda ipotesi, per cui il padre ha diritto alla indennità di maternità e la madre a quella di malattia. Ma se la mamma guarisce prima che siano trascorsi i tre mesi obbligatori? In questa ipotesi tutto torna nel suo alveo naturale: l'uomo riprende a lavorare e la donna ha diritto all'assenza obbligatoria per il restante periodo.

(dal Messaggero del 19 settembre 1987).

NOVITA' IN LIBRERIA



menti giurisprudenziali ed amministrativi, ed un'esauriente prospettazione critica delle questioni dibattute, soprattutto di quelle ordine alle quali le posizioni assunte appaiono discordanti, esaminando con specifico riferimento ai dipendenti statali e, nell'ambito di categoria, con particolare riguardo al personale di ruolo e non di ruolo della scuola.

A quanto sopra aggiungasi la piosa « Appendice », che costituisce il risultato di un originale, quanto utile impegno di coordinamento delle tante disposizioni ed istruzioni che si sono andate via via moltiplicando, dando corpo nel tempo ad una vera e propria stratificazione normativa.

Quest'opera - frutto del lavoro appassionato di un giovane cultore del diritto pubblico, già distinto per altri pregevoli contributi in materia - incontri l'approvazione dello studioso e, nello stesso tempo, meriti l'applicazione quotidiana da parte di tutti indistintamente gli operatori della scuola.

Maria Vittoria Lupò Av...